



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



**Relazione semestrale
sul conflitto di interessi
(legge 20 luglio 2004, n. 215)**



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO




PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

COMPONENTI
Gabriella Muscolo
Michele Ainis

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

CAPO DI GABINETTO
Filippo Arena



XXV RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2017

Premessa	5
1. Dati statistici di sintesi relativi all'attività svolta dall'Autorità nel corso del secondo semestre 2017 (Governo Gentiloni Silveri)	6
2. Decisioni adottate dall'Autorità in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 215/2004 (secondo semestre 2017)	9
3. Attività di natura consultiva svolta dall'Autorità nel corso del secondo semestre 2017	12
4. Archiviazioni per non applicabilità della legge	15
Conclusioni	17

Premessa

Nella presente relazione viene illustrata l'attività svolta dall'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** nel corso del **secondo semestre del 2017** in applicazione della **legge 20 luglio 2004, n. 215**, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*".

In particolare, vengono forniti i dati statistici di sintesi riguardanti l'attività di **controllo e di vigilanza** posta in essere dall'Autorità nel corso del secondo semestre 2017 nei confronti del **Governo Gentiloni Silveri**, ai sensi della richiamata normativa.

Nella relazione, inoltre, è descritta una fattispecie per la quale l'Autorità ha escluso l'**incompatibilità** del titolare dell'incarico di governo ai sensi dell'**art. 2, comma 1, lett. a)**, della **legge n. 215/2004**, nonché l'attività di **natura consultiva** posta in essere sempre nel corso del **secondo semestre 2017**.

1. Dati statistici di sintesi relativi all'attività svolta dall'Autorità nel corso del secondo semestre 2017 (Governo Gentiloni Silveri)

Nel corso del *secondo semestre 2017* l'Autorità ha continuato a svolgere l'attività di controllo e di vigilanza nei confronti del 65° **Governo della Repubblica Italiana**, presieduto dal **Presidente del Consiglio dei Ministri On. Dott. Paolo Gentiloni Silveri**, insediatosi il 12 dicembre 2016 a seguito delle dimissioni presentate dal precedente Presidente del Consiglio dei Ministri, **Dott. Matteo Renzi** (cfr. in proposito, la XXIII relazione semestrale, riferita al II semestre 2016).

La tabella 1 riporta l'elenco dei titolari di cariche del Governo attualmente in carica, **aggiornato al mese di novembre 2017¹**.

Numero titolari in carica a novembre 2017 (Governo Gentiloni Silveri)	63
Presidente del Consiglio dei Ministri ²	1
Ministri	19
Viceministri	6
Sottosegretari ³	32
Commissari straordinari del Governo	5

6

In proposito, si precisa che, nel corso del secondo semestre del 2017, sono intervenute le dimissioni del Sen. Dott. **Filippo Bubbico**, **Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Interno** e successivamente **Vice Ministro** del medesimo dicastero, formalmente accettate con D.P.R. del 9 novembre 2017⁴.

¹ Il Sottosegretario On. dott.ssa Paola DE MICHELI, è stata nominata Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.R. del 25 settembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, con contestuale cessazione dalla precedente carica di Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. L'interessata, inoltre, sostituendo il precedente titolare Vasco Errani, è stata nominata Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ex art. 11 della legge n. 23 agosto 1988, n. 400 con D.P.R. dell'11 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 5 ottobre 2017.

² Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Gentiloni Silveri sono stati nominati con D.P.R. del 12 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 16 dicembre 2016.

³ I Sottosegretari di Stato sono stati inizialmente nominati con D.P.R. del 29 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017.

⁴ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 271 del 20 novembre 2017.

Inoltre, in data 4 ottobre e 30 novembre 2017 il **Sottosegretario di Stato per il Ministero della Difesa, On. Dott. Domenico Rossi** e il **Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica Sen. Angela D'Onghia** hanno rispettivamente: rimesso le deleghe, mantenendo, allo stato attuale, l'incarico governativo e presentato le dimissioni ai propri Ministri.

Come rilevato nella precedente relazione semestrale (*XXIV relazione semestrale AGCM - giugno 2017*) circa l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità in merito ai singoli rappresentanti del **Governo Gentiloni Silveri**, si fa presente che le procedure di controllo delle rispettive dichiarazioni di incompatibilità e di attività patrimoniali sono state interamente completate durante il primo semestre 2017. Al riguardo, le successive **tabelle 2 e 3**, riportano, rispettivamente, il numero aggiornato delle situazioni complessivamente esaminate dall'Autorità nel corso del citato semestre 2017 ex art. 2 della legge n. 215/2004 (dichiarazioni di incompatibilità), nonché delle dichiarazioni sulle attività patrimoniali riferibili ai titolari di cariche del **Governo Gentiloni Silveri** e quelle dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado⁵.

In proposito, si ribadisce quanto già specificato nella XXIV relazione semestrale, ovvero che tutte le dichiarazioni di incompatibilità relative ai singoli Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Commissari straordinari del **Governo Gentiloni Silveri** già presenti nella compagine del **Governo Renzi** hanno confermato quanto già in precedenza comunicato all'Autorità in ordine a tali incarichi. Di conseguenza, le eventuali situazioni di incompatibilità riferibili ai singoli interessati in quanto soggetti titolari del precedente Governo, nonché le conseguenti decisioni al riguardo adottate dall'Autorità, sono rinvenibili nelle precedenti Relazioni semestrali (dalla XVIII alla XXIII).

⁵ I titolari di cariche di governo, i relativi coniugi e parenti entro il secondo grado (art. 5, comma 6, della legge), sono infatti tenuti a presentare, entro novanta giorni dall'assunzione del proprio incarico, anche i dati riguardanti le proprie attività patrimoniali (art. 5, comma 2, della legge), al fine di consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, delle informazioni indispensabili per l'accertamento di eventuali situazioni di conflitto di interessi (art. 3 della legge). Si ricorda che l'omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione ex art. 5 della legge n. 215/2004 integra il reato di cui all'art. 328 del codice penale esclusivamente per i titolari di cariche governative (art. 8, comma 2, della legge n. 215/2004).

Tabella 2 - Verifiche delle situazioni di incompatibilità concluse nel corso del primo semestre 2017 (<i>Governo Gentiloni Silveri</i>)	
Totale Situazioni esaminate	66
Situazioni di Incompatibilità rimosse	1
- Rilevate d'ufficio	/
- Su dichiarazione dagli interessati	1
Situazioni compatibili	66
Totale situazioni compatibilità	66

Tabella 3 - Verifiche effettuate sulle dichiarazioni relative alle attività patrimoniali per l'anno 2017 (<i>Governo Gentiloni Silveri</i>)	
Totale dichiarazioni	384
titolari di carica (totale)	66
dichiarazioni pervenute (100%)	66
dichiarazioni mancanti	0
familiari (totale)	318
dichiarazioni pervenute (84% circa)	269
dichiarazioni mancanti (16% circa)	49

2. Decisioni adottate dall'Autorità in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 215/2004 (secondo semestre 2017)

Nel corso del **secondo semestre 2017**, l'Autorità, archiviando il relativo caso, ha escluso la sussistenza dell'eventuale situazione di **incompatibilità**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 215/2004⁶, fra l'incarico di **Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri** (di seguito, PCDM) dell'On. Dott.ssa *Paola De Micheli* e il contestuale svolgimento delle ulteriori funzioni, da parte dell'interessata, di **Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016**, nomina assegnata nel corso del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2017⁷.

Con riferimento alla fattispecie riguardante il caso in esame, l'Autorità aveva in passato esaminato **due episodi analoghi**, relativi allo status di due **Commissari straordinari del Governo**, circa la specifica disposizione che impone ai membri del governo il **divieto di ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e dall'amministrazione di enti locali, che non siano "inerenti" alle funzioni svolte**.

L'Autorità, in particolare, si era espressa in merito alla compatibilità, sotto tale profilo normativo, della carica di **Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura** (ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400/1988) con quella di **Commissario ai sensi dell'art. 19 della legge speciale n. 44/1999**.

In entrambi i casi in questione, le due cariche erano state considerate dall'Autorità **"inerenti alle medesime funzioni"** e quindi **compatibili ex lege** n. 215/2004, in considerazione del **collegamento intrinseco delle attività svolte**, finalizzate alla **realizzazione di un medesimo interesse pubblico** e della circostanza che, sul piano organizzativo, gli **uffici risultassero incardinati nell'ambito della stessa amministrazione**.

⁶ Art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 215/2004: *"Il titolare di cariche di Governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può: ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma della legge 13 febbraio 1953, n. 60"* [omissis].

⁷ Nello specifico, l'incarico di Commissario straordinario è stato attribuito all'on. De Micheli con D.P.R. dell'11 settembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017, mentre quello di Sottosegretario alla PCDM (con contestuale cessazione dalla precedente carica di Sottosegretario al MEF) è stato assegnato all'interessata con D.P.R. del 25 settembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.

Con successivo D.P.C.M. dell'11 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 253 del 28 ottobre scorso, sono state infine conferite all'on. De Micheli le due seguenti deleghe per la sua carica di Sottosegretario di Stato alla PCDM: "a) politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio; b) monitoraggio del piano di rientro del bilancio di Roma Capitale".

In un primo caso (*rif. SI/71*)⁸, il Collegio aveva ritenuto le due **funzioni commissariali “inerenti”** ai sensi della legge n. 215/2004 in considerazione della circostanza che i due incarichi attribuiti all’interessato, entrambi connaturati con l’attività di governo, fossero stati costituiti per la **tutela dei medesimi interessi istituzionali**, tenuto anche conto dell’incardinamento dei due uffici **nell’ambito della stessa amministrazione** (Ministero dell’Interno).

In un’ulteriore fattispecie, l’Autorità si era analogamente espressa riguardo alla compatibilità della carica di **Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura** ai sensi dell’art. 11 della legge n. 400/88 con la contestuale carica di **Commissario ai sensi delle leggi speciali n. 44/99 e n. 512/99**⁹.

Nello specifico, l’Autorità aveva valutato la posizione ricoperta dal prefetto nominato **Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura** (*rif. SI/578*) ai sensi dell’art. 11 della legge n. 400/1988, nonché **Commissario di cui alle leggi speciali n. 44/1999, recante Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura** e n. 512/1999, recante **Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**¹⁰.

Nel valutare quest’ultima fattispecie, l’Autorità, riconoscendo che le **attività finalizzate a contrastare racket, usura e fenomeno mafioso siano inevitabilmente correlate tra loro**, aveva ritenuto che le funzioni attribuite all’interessato, in qualità di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e quelle attribuitegli nel settore dell’*antiracket* e dell’*antiusura* si esplicassero in una serie di attività coordinate dalla **medesima amministrazione** (Ministero dell’Interno) e finalizzate alla realizzazione di un **medesimo interesse pubblico ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento**: la solidarietà nei confronti delle vittime di reato.

In tale contesto, gli incarichi conferiti all’interessato potevano quindi essere ritenuti compatibili ai sensi della legge n. 215/2004, trovando una loro **“unitarietà istituzionale”** non solo in ragione della stretta correlazione tra i settori del racket, dell’usura e della lotta alla mafia, ma anche con riferimento alla **specificità tipologia di destinatari della relativa azione amministrativa** (le vittime di reato).

⁸ Si tratta del caso riguardante il Dott. Carlo Ferrigno, Commissario straordinario del 58° Governo della Repubblica (Berlusconi).

⁹ 61° Governo della Repubblica (Berlusconi IV). Cfr., al riguardo, XIII Relazione semestrale sul conflitto di interessi, giugno 2011, pag. 16.

¹⁰ Caso riguardante il Dott. Giancarlo Trevisone, Commissario straordinario del 62° Governo della Repubblica (Monti).

Alla luce delle richiamate pronunce, l’Autorità, ha pertanto ritenuto che il contestuale svolgimento dei due incarichi attualmente ricoperti dall’On. **Paola De Micheli** non presentasse profili di incompatibilità ex art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 215/2004, tenuto conto del fatto che anche le funzioni in esame sono da ritenersi **ragionevolmente “inerenti”** in considerazione: a) del **collegamento intrinseco** delle attività che saranno svolte dall’interessata, obiettivamente finalizzate alla **efficiente realizzazione di un medesimo interesse pubblico ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento** (la ricostruzione e lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009); b) del fatto che i relativi **uffici risulteranno incardinati nell’ambito della stessa amministrazione** (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Tale decisione è stata peraltro corroborata dalla circostanza per cui, con il D.P.C.M. dell’11 ottobre 2017 (recante *“Delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Paola De Micheli”*), **l’interessata è stata incaricata di trattare proprio le questioni oggetto del contestuale incarico di Commissario straordinario del Governo** ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, relative alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell’Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio.

La decisione di archiviazione del caso in esame è riportata nella presente relazione ai sensi dell’art. 23, *secondo comma*, del Regolamento sul conflitto di interessi¹¹, in base al quale l’Autorità *“dà notizia, con adeguate modalità informative, delle decisioni di archiviazione adottate”*.

¹¹ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016 e sul Bollettino AGCM n. 22 del 27 giugno 2016.

3. Attività di natura consultiva svolta dall'Autorità nel secondo semestre 2017.

Nel corso del semestre di riferimento è pervenuta all'Autorità una richiesta di parere da parte del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Sen. **Federica Chiavaroli** circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità fra l'attività di "tesoriere" del Gruppo parlamentare "*Alternativa popolare-NCD-Nuovo Centro Destra*" (di seguito, NCD) e l'incarico governativo di Sottosegretario di Stato.

L'Autorità ha valutato la fattispecie in esame ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 215/2004, che prevede un'ipotesi di incompatibilità per il titolare di un incarico di governo che ricopra cariche o uffici o svolga altre funzioni comunque denominate ovvero eserciti compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale¹².

In merito alla qualificazione delle "*attività di rilievo imprenditoriale*", l'Autorità, per consolidato orientamento¹³, ha sempre ritenuto rilevante ai fini della legge sul conflitto di interessi, al di là della finalità (lucrativa o meno) perseguita dall'ente interessato e della sua formale qualificazione giuridica, lo svolgimento di un'attività di impresa, intendendosi per tale "*qualsiasi entità che esercita un'attività economica, quali che siano il suo stato giuridico e le sue modalità di finanziamento*", così come specificato nel Regolamento applicativo della legge n. 215/2004 (articolo 3, lett. d) del Regolamento sul conflitto di interessi¹⁴.

Tale orientamento è stato costantemente ritenuto dal Collegio il più coerente con la filosofia ispiratrice della legge n. 215/2004 e, in particolare, con la ratio della norma, riconducibile principalmente all'esigenza di **evitare ab origine che si possano determinare distorsioni della funzione pubblica al fine di favorire interessi privati**, rappresentati da tutte le entità che

¹² L'art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 215/2004 stabilisce che il titolare di un incarico governativo non può "*ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale*".

¹³ In proposito, cfr. XVIII Relazione semestrale AGCM, pag. 19. Per quanto concerne i precedenti sul tema, cfr. SI/411 Iani, SI/545 Fazio, SI/647 Cardinale e SI/615 Gnudi, con riferimento al quale l'Autorità anche ha avviato in data 11 aprile 2012 un procedimento istruttorio, conclusosi con l'autosospensione, da parte dell'interessato, da tutte le cariche e le funzioni gestionali dell'ente, fino alla scadenza del mandato ministeriale. Cfr., inoltre, analoghe fattispecie quali SI/530B Vincenzo Scotti, nel quale l'Autorità ha valutato la carica di Presidente onorario ricoperta da un titolare di carica in una società di capitali. L'ufficio onorario è stato considerato compatibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 215/04, ponendo tuttavia all'interessato le seguenti condizioni: 1) che la carica fosse prevista e disciplinata nello statuto della società; 2) che la carica fosse caratterizzata dall'assenza di poteri di gestione e di rappresentanza. SI/727 Pistelli, in cui era stata prospettata una richiesta di ulteriori informazioni in merito al CeSPI (Centro Studi Politici internazionali), del quale l'interessato era stato nominato membro del Consiglio di Presidenza, incarico asseritamente onorifico e svolto a titolo gratuito. Da ultimo, cfr. il caso riguardante l'On. Paola De Micheli, archiviato dal Collegio in quanto l'interessata, nominata Presidente della Lega pallavolo serie A maschile, ha rinunciato al potere gestorio e di rappresentanza della Lega stessa.

¹⁴ Delibera dell'Autorità del 16 novembre 2004, n. 13779, pubblicata sulla G.U. del 1° dicembre 2004, n. 282, successivamente modificata dalla delibera 18 maggio 2016, n. 26042, pubblicata sulla G.U. del 13 giugno 2016, n. 136 e sul Bollettino dell'AGCM n. 22 del 27 giugno 2016.

svolgano attività finalizzate alla produzione o allo scambio di beni o servizi da offrire sul mercato a titolo oneroso.

Nel caso in esame, l'Autorità ha ritenuto di poter escludere che l'attività eventualmente svolta dall'interessata quale "tesoriere" del suo Gruppo parlamentare potesse essere valutata in violazione della norma di cui all'art. 2, comma 1, *lett. c)*, della legge n. 215/2004.

Infatti, tale *funzione gestoria* delle fonti di finanziamento e del patrimonio del NCD¹⁵ (ma sottoposta al controllo del Presidente e degli organi di partito e priva delle responsabilità di natura civilistica usualmente attribuite agli amministratori, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 157/99) sarà posta in essere dal "tesoriere" in un contesto non solo costituzionalmente tutelato dal nostro Ordinamento, ma, in quanto tale, anche privo di alcuna valenza economica e quindi scevro delle logiche di mercato tipiche delle imprese.

Con specifico riguardo alla figura del "tesoriere", in quanto *amministratore* delle risorse e del patrimonio del partito, l'Autorità ha infatti tenuto conto anche del fatto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 3 giugno 1999, n. 157¹⁶, "*I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave*". Tale norma introduce un'eccezione alla regola generale, prevista dall'art. 38 del codice civile¹⁷, la quale, invece, prevede la responsabilità patrimoniale e solidale dei soggetti che agiscano in nome e per conto di un'associazione.

La *ratio* della richiamata norma è da rinvenire nella tutela costituzionale attribuita dal nostro Ordinamento giuridico ai partiti politici, intesi come fondamentali attori della rappresentanza popolare, in quanto tali non configurabili (diversamente dalle altre associazioni, riconosciute o meno) come operatori del mercato e, pertanto, al di fuori delle fattispecie rinvenibili in tale contesto.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, è quindi legittimo sostenere che i partiti politici non sono considerati - diversamente dalle altre associazioni (riconosciute o meno) - quali operatori economici, essendo sottoposti, in ragione del loro peculiare ruolo sociale, ad una specifica tutela costituzionale.

¹⁵ Tale carica, infatti, non conferisce in alcun modo all'interessata il potere di incidere (direttamente o indirettamente) sulla gestione di un'attività di natura economica. Sul concetto di "gestione", cfr., *inter alia*, XIV Relazione semestrale AGCM (luglio 2011-aprile 2012), pag. 18.

¹⁶ Recante "*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale S.G. 4 giugno 1999, n. 129.

¹⁷ Art. 38 cc. Obbligazioni. "*Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione*" (enfasi aggiunta).

Alla luce di tali valutazioni, l'Autorità, nel proprio parere, ha pertanto ritenuto che l'incarico in esame potesse essere legittimamente assunto dall'interessata nel rispetto della legge n. 215/2004, non emergendo profili di incompatibilità fra la sua contestuale attività di "tesoriere" del Gruppo parlamentare NCD e quella di Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. c)*, della legge n. 215/2004.

In un'ottica di trasparenza dell'attività amministrativa in materia di conflitto di interessi, il suddetto parere è stato pubblicato sul Bollettino ai sensi dell'art. 23, secondo comma, del Regolamento sul conflitto di interessi, come modificato con delibera del 18 maggio 2016, il quale stabilisce che “[l’]Autorità, valutando eventuali esigenze di riservatezza motivate e rappresentate dall’interessato, pubblica sul medesimo bollettino i pareri resi su istanza dell’interessato”¹⁸.

¹⁸ Cfr. nota 11.

4. Archiviazioni per non applicabilità della legge

Nel corso del secondo semestre 2017 l'Autorità ha archiviato **quattro segnalazioni** pervenute ai sensi dell'art. 15, *comma 2*, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai sensi del quale *“Il responsabile [del piano anticorruzione] segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative”*¹⁹.

Le fattispecie segnalate, in particolare, sono state archiviate dal Collegio per inapplicabilità della legge n. 215/2004 in materia di conflitti di interessi, che è esclusivamente ascrivibile, sotto il profilo soggettivo, ai titolari di cariche di governo individuati dall'art. 1, *comma 2*, della stessa legge (*Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Commissari straordinari di Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

In proposito, si rileva che la comunicazione all'Autorità di analoghe segnalazioni, la cui valutazione rientra nei poteri che il decreto legislativo n. 39/2013 attribuisce all'ANAC²⁰, è da ricondurre al tenore del citato art. 15, *comma 2*, del d.lgs. 39/2013, nella misura in cui tale disposizione non specifica più chiaramente che all'Autorità *antitrust* debbono essere presentate esclusivamente le segnalazioni che coinvolgono i citati titolari di cariche governative, come individuati dalla legge n. 215/2004.

Tale questione è stata in ogni caso segnalata anche all'ANAC, nell'ambito della consultazione pubblica sulla bozza di delibera sul regime delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs n. 39/2013.

¹⁹ D. Lgs. 8-4-2013 n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92.

²⁰ L'Art. 16 (Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione), comma 1, di tale d.lgs., in particolare, prevede quanto segue: *“L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi”*.

Conclusioni

Come può desumersi dalla casistica descritta nella presente relazione semestrale, l'intervento da parte dell'Autorità in relazione a presunte fattispecie di incompatibilità si verifica sempre più di frequente in una fase preventiva, con la collaborazione dei soggetti interessati, che spesso ricorrono all'attività consultiva del Collegio, richiedendo all'Autorità appositi pareri.

Si può in proposito ragionevolmente affermare che l'evoluzione in senso positivo del fenomeno delle incompatibilità in ambito istituzionale è stata di certo assecondata, da una parte, dal sempre maggior peso attribuito dall'Autorità ad una fase pre-istruttoria, a volte anche di natura consultiva; dall'altra, dalla recente introduzione nell'Ordinamento giuridico nazionale di specifiche norme a garanzia della trasparenza della pubblica amministrazione e degli stessi organi di indirizzo politico.

In tale contesto, l'ulteriore circostanza che i titolari di cariche degli ultimi governi siano maggiormente informati circa gli specifici divieti e adempimenti ai quali sono sottoposti per legge, potendo anche formulare specifiche richieste di parere all'Autorità in merito ad attività e/o cariche in corso di assunzione, ha di gran lunga valorizzato la fase preventiva della responsabilizzazione dei soggetti interessati, limitando a casi estremi l'avvio delle formali procedure di accertamento istruttorio.

In conclusione, nonostante le più volte ribadite difficoltà di concreta applicazione, da parte dell'Autorità, della vigente disciplina normativa in materia²¹, appare emergere con sempre maggiore frequenza un'evidente presa di coscienza delle tematiche riguardanti il conflitto di interessi ed una conseguente, maggiore partecipazione e collaborazione da parte dei soggetti istituzionali destinatari di tale normativa.

²¹ Si rinvia, in proposito, a quanto rilevato dall'Autorità nelle seguenti Relazioni semestrali: XX Relazione semestrale, giugno 2015, pag. 20; XVIII Relazione semestrale, giugno 2014, pag. 29; XVI Relazione semestrale, dicembre 2012, pag. 18; XV Relazione semestrale, luglio 2012, pag. 13; XIV Relazione semestrale, luglio 2011/aprile 2012, pag. 22; IV Relazione semestrale, luglio/dicembre 2006, pag. 20; III Relazione semestrale, gennaio/giugno 2006, pag. 21; II Relazione semestrale, luglio/dicembre 2005, pag. 18.

